

**Memorandum di Intesa
tra le Autorità italiane e francesi**

**concernente il collegamento tra CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA (CCG)
e LCH.CLEARNET SA.**

PREAMBOLO

1 - Il presente Memorandum di Intesa (MdI) tra le sotto elencate Autorità italiane e francesi abolisce e sostituisce il Memorandum siglato il 17 e il 23 dicembre 2002, il 28 gennaio e il 6 febbraio 2003.

2 - Intende stabilire il quadro di riferimento in base al quale le Autorità convengono di basare la propria cooperazione per l'esecuzione dei rispettivi obblighi e poteri per l'adeguata vigilanza e sorveglianza su CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA (CCG) e LCH.CLEARNET SA, da parte rispettivamente delle Autorità italiane e francesi, nell'ambito della vigente legislazione dell'Unione Europea e nazionale, incluso lo scambio di informazioni concernenti:

- 1) la reciproca adesione in via remota di CCG e LCH.CLEARNET SA;
- 2) il ruolo di LCH.CLEARNET SA in qualità di clearing house per le transazioni in strumenti finanziari concluse presso mercati regolamentati italiani o sistemi multilaterali italiani o compensate e garantite attraverso il collegamento fra LCH.CLEARNET SA e CCG;
- 3) la partecipazione di LCH.CLEARNET SA ai servizi italiani di liquidazione titoli.

AUTORITA' FIRMATARIE

3 - Le Autorità firmatarie sono le seguenti:

3.1 - L'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), la quale è stata investita dal Code monétaire et financier francese (MFC), in particolare: (i) del potere di vigilanza sulle istituzioni creditizie, sulle imprese di investimento (fatta eccezione per le società di gestione di portafogli) e sui clearing members (artt. L.612-1 e L.612-2 del MFC); e (ii) del potere di rilasciare le autorizzazioni alle suddette imprese nell'ambito delle relative previsioni normative e regolamentari (artt. L.612-1 e L.612-21 del MFC);

3.2 - La Banque de France (BDF), la quale è stata investita in base all'articolo L. 141-4 del MFC del compito di assicurare la solidità dei sistemi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

3.3 - L'Autorité des marchés financiers (AMF), la quale è stata investita: (i) del potere di approvare il regolamento operativo delle clearing houses (articolo L. 440-1 del MFC); (ii) del potere di definire nel suo Regolamento Generale le condizioni che governano l'approvazione delle regole delle clearing houses (articolo L. 621-7 del MFC); (iii) dei poteri di vigilanza (articolo L. 621-9 del MFC); (iv) dei poteri disciplinari (articolo L. 621-15 del MFC). Nel campo della compensazione e

garanzia, gli obiettivi dell'azione di vigilanza dell'AMF sono il controllo della conformità della condotta delle clearing houses e dei clearing members ai propri obblighi professionali e al monitoraggio della regolarità delle transazioni eseguite sui mercati francesi (inclusa la compensazione, la garanzia e la liquidazione di queste transazioni). L'ambito di vigilanza include il personale delle clearing houses, i sistemi di compensazione e garanzia e ogni "facility" implementata dalla clearing house così come dai clearing members;

3.4 - La Banca d'Italia, la quale è stata investita del potere di (i) emanare previsioni regolamentari e vigilare sui sistemi di compensazione, garanzia e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e sulle relative società di gestione, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico; (ii) approvare il regolamento operativo delle clearing houses; (iii) richiedere ai sistemi di compensazione, garanzia e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e ai loro partecipanti informazioni in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni; (iv) vigilare sui mercati regolamentati italiani all'ingrosso di titoli di Stato e le loro società di gestione e sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTFs) per lo scambio all'ingrosso di titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza generale del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. A questo riguardo, la Banca d'Italia, *inter alia*, deve essere sentita da Consob o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze prima dell'adozione di misure cautelari nei confronti di sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di obbligazioni o titoli di Stato;

3.5 - La Consob, la quale è stata investita del potere di: (i) vigilare sui sistemi di compensazione, garanzia e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e sulle relative società di gestione, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori; (ii) approvare il regolamento operativo delle clearing houses; (iii) richiedere ai sistemi di compensazione, garanzia e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e ai loro partecipanti informazioni in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni; (iv) emanare previsioni regolamentari e vigilare sui mercati regolamentati italiani e sui sistemi multilaterali di negoziazione, inclusa l'individuazione e l'irrogazione di sanzioni per gli abusi di mercato. A questo riguardo, la Consob, *inter alia*, deve essere sentita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze prima dell'adozione di misure cautelari nei confronti di sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.

DEFINIZIONI

Nel presente MdI si intendono per:

“l'Autorità”: una delle Autorità francesi o italiane sopra menzionate nel paragrafo sulle “Autorità firmatarie”;

“Le Autorità”: le Autorità francesi e italiane sopra menzionate nel paragrafo sulle “Autorità firmatarie”;

“Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)”: un sistema multilaterale come definito nell'art. 4 della Direttiva relativa ai Mercati degli strumenti finanziari;

“Autorità Interessata” : l'Autorità alla quale è stata effettuata una richiesta ai sensi dell'art. 18 del presente MdI;

“Autorità Richiedente”: l'Autorità che ha effettuato una richiesta ai sensi dell'art. 18 del presente MdI;

“Mercati regolamentati”: un mercato come definito nell’art. 4 della Direttiva relativa ai Mercati degli strumenti finanziari.

PRINCIPI

4 - Le Autorità verificheranno che la regolamentazione dei Sistemi di compensazione, garanzia e liquidazione delle transazioni su strumenti finanziari in vigore sia in Francia sia in Italia sia tale da assicurare l’efficienza dei mercati e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, compresa la correttezza di comportamento degli intermediari, e la tutela dell’ investitore.

5 - Scopo essenziale della cooperazione tra le Autorità è quello di assicurare un’adeguata vigilanza/sorveglianza su attività, struttura e operazioni di LCH.CLEARNET SA e CCG, con riferimento agli aspetti connessi alla reciproca adesione di LCH.CLEARNET SA e CCG in via remota.

6 - Obiettivo primario della cooperazione, per le Autorità, è quello di fare il possibile per assicurare che sia svolto un adeguato monitoraggio dei rischi connessi a queste attività, in particolare i rischi di controparte, i rischi di mercato, i rischi di liquidità, i rischi operativi, i rischi legali, i rischi di regolamento, la solvibilità delle clearing houses e i rischi sistemici, sulla base delle esistenti previsioni normative nazionali e delle relative tecniche di vigilanza. Questo obiettivo sarà supportato dalla promozione di un approccio coordinato alla vigilanza/sorveglianza, fatta salva l’autonomia di ciascuna Autorità di effettuare la vigilanza sotto la propria responsabilità e tenendo conto degli accordi esistenti in entrambi i Paesi o con le Autorità di Paesi terzi.

7 - La cooperazione deve essere basata sulle previsioni normative nazionali riguardanti la regolarità delle transazioni eseguite sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, la vigilanza/sorveglianza della compensazione, garanzia e liquidazione delle transazioni, la vigilanza prudenziale sui soggetti che effettuano le suddette transazioni. Considerata la dimensione transfrontaliera delle attività di LCH.CLEARNET SA e CCG, la cooperazione deve essere basata anche sulla normativa UE di riferimento e sui principi internazionali per la regolamentazione e la supervisione dell’attività delle controparti centrali, come le Raccomandazioni CPSS/IOSCO per le controparti centrali così come le Raccomandazioni ESCB-CESR per le controparti centrali.

8 - Le Autorità francesi riconoscono che:

- in base alla regolamentazione emanata congiuntamente da Banca d’Italia e Consob, le clearing house estere possono partecipare al sistema italiano di liquidazione titoli purché siano sottoposte a misure di vigilanza equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione italiana;
- l’inoltro di informazioni alle Autorità italiane per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza è condizione necessaria per la partecipazione di LCH.CLEARNET SA alla CCG e ai servizi italiani di liquidazione titoli e al suo operare come controparte centrale sui mercati regolamentati italiani o su sistemi multilaterali di negoziazione italiani.

9 - Reciprocamente, le Autorità italiane riconoscono che l'inoltro di informazioni alle Autorità francesi per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza è condizione necessaria per la partecipazione di CCG in LCH.CLEARNET SA.

SISTEMA DI MUTUA COOPERAZIONE E ASSISTENZA

10 - Il presente MdI stabilisce il sistema di reciproca cooperazione e assistenza tra le Autorità come di seguito indicato:

Cooperazione su questioni generali

11 - Le Autorità si accordano per scambiare informazioni e per tenersi reciprocamente informate di ogni rilevante mutamento concernente il loro quadro giuridico nazionale per la vigilanza e la sorveglianza sui sistemi di compensazione, liquidazione e garanzia, per quanto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite a ciascuna di esse dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Coordinamento della vigilanza/sorveglianza

12 - Le Autorità si accordano per sviluppare un sistema volto a promuovere un approccio coordinato per la vigilanza/sorveglianza iniziale e continuativa sul collegamento stabilito per la partecipazione reciproca in forma remota di CCG e LCH.CLEARNET SA, per la garanzia delle transazioni in strumenti finanziari eseguite su mercati regolamentati italiani e sistemi multilaterali di negoziazione italiani o compensate e garantite attraverso il collegamento fra LCH.CLEARNET SA e CCG, per l'adesione da parte di LCH.CLEARNET SA ai servizi italiani di liquidazione titoli e per la gestione di situazioni di emergenza relative a detti collegamenti.

13 - Lo sviluppo e l'implementazione di questo sistema determinerà l'organizzazione di incontri periodici tra le Autorità, di regola uno all'anno, sulla base di un calendario da stabilirsi dalle Autorità.

Trasmissione di informazioni da LCH.CLEARNET SA /CCG alle Autorità

14 - Le Autorità francesi consentono che a LCH.CLEARNET SA venga richiesto di fornire alle Autorità italiane, su base continuativa e tempestivamente, attraverso un Segretariato delle Autorità francesi istituito presso la Banque de France e citato nell'Allegato al presente MdI, tutte le informazioni necessarie per la vigilanza dei mercati regolamentati italiani e dei sistemi multilaterali di negoziazione italiani e dei sistemi di compensazione, liquidazione e garanzia.

15 - Il precedente paragrafo fa salvi i poteri e le competenze istituzionali delle Autorità italiane di chiedere direttamente informazioni a LCH.CLEARNET SA, a condizione che ogni richiesta sia trasmessa simultaneamente o senza indugio al Segretariato delle Autorità francesi. Al fine di assicurare un'efficiente e rapida trasmissione di informazioni, la diretta trasmissione alle Autorità italiane avverrà qualora ciò sia necessario, purché tali informazioni siano trasmesse simultaneamente o senza indugio al Segretariato delle Autorità francesi.

16 - Le Autorità italiane consentono che a CCG venga richiesto di fornire alle Autorità francesi, sia direttamente sia attraverso le stesse Autorità italiane, tutte le informazioni necessarie per la vigilanza/sorveglianza di LCH.CLEARNET SA. Al fine di assicurare un'efficiente e rapida trasmissione di informazioni, la diretta trasmissione di informazioni alle Autorità francesi avverrà qualora ciò sia necessario, purché tali informazioni, e la richiesta delle stesse, siano trasmesse simultaneamente o senza indugio alle Autorità italiane.

Scambio di informazioni da parte delle Autorità

17 - Le Autorità si impegnano a informarsi reciprocamente senza indugio circa ogni fatto utile all'Autorità dell'altra giurisdizione per l'adempimento delle rispettive funzioni, e in particolare circa:

- significativi cambiamenti nel comportamento di LCH.CLEARNET SA o di CCG;
- gravi irregolarità e/o ogni evento significativo che possa influenzare il corretto funzionamento di entrambe o l'interazione di LCH.CLEARNET SA con il sistema italiano di regolamento titoli;
- il mancato rispetto, da parte di CCG o LCH.CLEARNET SA dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti per i loro amministratori, dirigenti e/o azionisti rilevanti;
- ogni violazione o problema di natura finanziaria o nell'operatività da parte di CCG e LCH.CLEARNET SA;
- ogni altro atto/fatto che possa incidere in maniera significativa sull'autorizzazione di CCG o di LCH.CLEARNET SA o sul rispetto dei requisiti richiesti per la reciproca adesione ovvero per la partecipazione al sistema italiano di regolamento titoli.

18 - Le Autorità, a fronte di specifiche richieste, forniranno l'un l'altra, ogni informazione ulteriore su CCG e LCH.CLEARNET SA che possa essere necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esse attribuite dalla legge. In tal caso, la richiesta di informazioni deve specificare: lo scopo per cui viene effettuata; le informazioni richieste; a chi una futura divulgazione di tali informazioni potrebbe rendersi necessaria, e in questa circostanza, la ragione di tale divulgazione, il tempo entro cui ricevere la risposta e ogni altra questione prevista dal quadro normativo vigente nella giurisdizione dell'Autorità Interessata.

19 - A fronte della richiesta di informazioni o assistenza, l'Autorità Interessata si adopererà per fornire l'informazione o l'assistenza all'Autorità Richiedente, subordinatamente alla legge, ai regolamenti e ai requisiti applicabili e alla legislazione comunitaria rilevante. Qualora la richiesta non possa essere soddisfatta in tutto o in parte, l'Autorità Interessata considererà se sussiste la possibilità di altra assistenza da parte propria o da parte di altra Autorità nella sua giurisdizione.

20 - Le richieste di assistenza devono essere formulate per iscritto e indirizzate ai punti di contatto o ai referenti dell'Autorità Interessata indicati nell'appendice A. I riferimenti delle persone di cui sopra, che agiranno anche come persone designate in caso di urgenza o in situazioni di crisi, devono essere regolarmente aggiornati dalle Autorità.

21 - In caso di necessità di un'azione tempestiva, le richieste di informazione e le relative risposte possono essere formulate in qualsiasi forma, anche oralmente, a condizione che vengano successivamente confermate, nel più breve tempo possibile, secondo le modalità indicate al punto precedente. In tale circostanza, l'Autorità Interessata si impegna a fornire le informazioni nel più breve tempo possibile.

Confidenzialità / Uso delle informazioni

22 – Le informazioni ricevute su richiesta possono essere usate dall'Autorità Richiedente esclusivamente:

- per gli scopi indicati nella richiesta, compreso quello di garantire la conformità o l'applicazione delle leggi e dei regolamenti specificati nella richiesta e delle disposizioni connesse;
- per finalità comunque riconducibili agli scopi indicati nella richiesta, compresa la conduzione di un procedimento civile o amministrativo, la vigilanza prudenziale o la supervisione dei mercati, l'assistenza nell'ambito di un procedimento penale, o nella conduzione di ogni indagine collegata per l'applicazione di qualsiasi sanzione generale relativa alla violazione delle leggi o dei regolamenti indicati nella richiesta.

23 – Fatti salvi i casi previsti dalla legge penale e gli altri casi previsti dagli artt. da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE e dagli artt. da 54 a 58 e 62 della direttiva 2004/39/CE, e sotto condizione del segreto professionale, le informazioni ricevute dalle Autorità nel corso dell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza non possono essere trasmesse ad altre Autorità dello stesso Stato o ad Autorità straniere o ad altri soggetti senza il consenso dell'Autorità che ha trasmesso tali informazioni.

Ispezioni

24 – Le Autorità riconoscono che le ispezioni di CCG e LCH.CLEARNET SA sono eseguite dalle Autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi. Qualora una competente Autorità italiana desiderasse verificare le informazioni concernenti LCH.CLEARNET SA o qualora una competente Autorità francese desiderasse verificare le informazioni concernenti CCG, questa chiederà alle competenti Autorità dell'altro Paese che tale verifica venga eseguita. Rappresentanti delle Autorità dell'altra giurisdizione possono essere invitati ad accompagnare le Autorità competenti nelle ispezioni. In tal caso, un invito formale verrà inviato alle altre Autorità. I risultati delle ispezioni saranno comunicati su richiesta delle altre Autorità.

Tali previsioni costituiscono un'integrazione al "Service Agreement for Allied Clearing House to LCH.Clearnet SA Clearing System" e al "Service Agreement for Special Clearing Member to CC&G Clearing System" between CC&G SpA and LCH.Clearnet SA.

Accordi ulteriori

25 - Ulteriori intese di natura pratica riguardanti le modalità di cooperazione tra le Autorità francesi e italiane possono essere concordate di volta in volta.

Entrata in vigore e risoluzione

26 - Il presente MdI entra in vigore alla data dell'ultima firma in calce e continuerà ad avere effetto fino a quando non sarà risolto da una delle Autorità, con preavviso scritto alle altre Autorità di trenta giorni.

27 - Nel caso in cui le Autorità francesi o le Autorità italiane forniscano tale preavviso, la cooperazione continuerà con riferimento a tutte le richieste di informazione o assistenza che fossero state effettuate, ai sensi del presente MdI prima della data effettiva di preavviso fino al momento in cui l'Autorità Richiedente abbia concluso l'attività per la quale era stata richiesta informazione o assistenza. In caso di risoluzione del presente MdI, le informazioni ottenute in forza dello stesso continueranno a essere trattate nei modi prescritti ai sensi delle clausole 22 e 23.

Revisione del MdI

28 - Le Autorità francesi e italiane valuteranno il funzionamento del presente MdI e si consulteranno, ove necessario, allo scopo di migliorarne l'operatività e di risolvere eventuali problematiche.

Emendamenti al MdI

29 - Il presente MdI potrà essere emendato sulla base di un accordo congiunto tra le Autorità francesi e italiane.

30 - Il testo originale di questo MdI è nelle versioni in lingua italiana, francese e inglese, che sono ugualmente autentiche. Nel caso di dubbio con riguardo all'interpretazione di questo MdI dovuto alle differenze tra versioni in lingue diverse, il problema sarà affrontato dalle Autorità in modo tale che vi sia piena convergenza ai principi e obiettivi su cui tale MdI è fondato.

IN APPROVAZIONE DI QUANTO SOPRA, le sottoindicate Autorità hanno sottoscritto questo MdI.

Banca d'Italia

Data :


.....
CONSOB

- 3 SET. 2012

Data :


.....

Autorité de Contrôle Prudentiel

Data :



13 février 2013

Banque de France

Data :



15 février 2013

Autorité des marchés financiers

Data :



~~16 février 2013~~
14 janvier 2013